



Comunicazioni ufficiali UFSC

n. 140.13 del 1° gennaio 2013

**Revoca o cancellazione dell'iscrizione della
costituzione di un mandato precauzionale**

Mandato precauzionale

L'Ufficio federale dello stato civile, sulla base dell'articolo 84 capoverso 3 lettera a dell'ordinanza sullo stato civile (OSC), emana le seguenti comunicazioni ufficiali a carattere dispositivo.

Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Problema	3
3	Soluzione	3
4	Entrata in vigore e carattere dispositivo	3

1 Situazione iniziale

Al punto 5 dell'informazione Infostar del 9 gennaio 2013 (passaggio dalla versione 7.0.0 alla 8.0.0) si indica come trattare in Infostar l'iscrizione del luogo di deposito nonché la modifica, la revoca o la cancellazione dell'iscrizione della costituzione di un mandato precauzionale.

2 Problema

In base ai riscontri pervenuti, constatiamo che non è chiaro in quali casi una richiesta di cancellazione dell'iscrizione della costituzione di un mandato precauzionale vada trattata in Infostar come revoca o come cancellazione.

3 Soluzione

Il richiedente che desidera revocare o cancellare in Infostar un'iscrizione della costituzione di un mandato precauzionale va informato come segue:

- Se l'iscrizione relativa al mandato precauzionale è trattata in Infostar come revoca, questo fatto appare sulla conferma che l'ufficio dello stato civile rilascia su richiesta all'autorità di protezione degli adulti in virtù dell'articolo 58 OSC. È quindi garantito che la revoca sia considerata dall'autorità di protezione degli adulti, in particolare nel caso in cui il mandato precauzionale revocato esista ancora fisicamente.
- Se l'iscrizione relativa al mandato precauzionale è cancellata in Infostar, sulla conferma che l'ufficio dello stato civile rilascia su richiesta in virtù dell'articolo 58 OSC l'autorità di protezione degli adulti è informata che non esiste alcuna iscrizione in Infostar. Non è pertanto documentato che l'iscrizione della costituzione di un mandato precauzionale è stata iscritta nel sistema ed in seguito cancellata.

In assenza di una base legale chiara sono ammesse entrambe le varianti. È determinante la volontà del richiedente. Affinché quest'ultimo possa formare ed esprimere la propria volontà, deve essere informato dall'ufficiale dello stato civile in merito agli effetti giuridici delle due varianti.

4 Entrata in vigore e carattere dispositivo

Le presenti comunicazioni entrano in vigore il **1° gennaio 2013** e hanno **carattere dispositivo** (art. 84 cpv. 3 lett. a OSC).

UFFICIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE UFSC

Mario Massa